



NUOVA SALENTO ENERGIA

PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
- ISPEZIONI E SANZIONI IMPIANTI TERMICI -

CAMPAGNA INFORMATIVA

In base a quanto stabilito dal **D.Lgs. n.192 del 2005** e dalla **L.R. n. 36 del 2016** la **PROVINCIA DI LECCE** è l'Ente preposto all'**IRROGAZIONE DELLE SANZIONI** previste per la violazione degli obblighi di dichiarazione e manutenzione degli impianti termici così come definite dal Consiglio Provinciale con la **Deliberazione n. 26 del 23-06-2023**.

La **Nuova Salento Energia s.r.l.**, in qualità di organismo incaricato dalla Provincia di Lecce dell'attività ispettiva, dopo aver «accertato» una delle violazioni previste dall'art. 8 della L.R. n.36/2016, provvede a trasmettere la relativa documentazione alla Provincia che, in quanto Autorità Competente, procede all'irrogazione della sanzione.

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO

Il responsabile dell'impianto (proprietario dell'immobile o occupante a qualsiasi titolo dello stesso) è obbligato a far effettuare da ditte abilitate (ai sensi del D.M. n. 37/08) la manutenzione e il controllo di efficienza energetica del proprio impianto termico (cfr. D.P.R. n. 74/2013, artt. 7 e 8.1).

La manutenzione dell'impianto deve essere effettuata con cadenza almeno **ANNUALE** (se non diversamente indicato dall'installatore/fabbricante) con una tolleranza di 60 giorni rispetto alla scadenza prefissata (art. 5 del Regolamento Provinciale Del. C.P. n. 56/2012), secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013.

Un impianto sul quale non sia stata effettuata una manutenzione regolare, o sia stata effettuata oltre i termini previsti dalle norme risulta un **IMPIANTO IRREGOLARE** e, pertanto, è soggetto ad ispezione con **ONERE DI CONTROLLO E SANZIONE (art. 8 c. 3 L.R. n.36/2016)**.

OBBLIGHI DEL MANUTENTORE

Il manutentore dell'impianto ha l'obbligo di redigere tutti i rapporti di controllo (con e senza BOLLINO) e di trasmetterli al **CATASTO PROVINCIALE DEGLI IMPIANTI TERMICI entro 45 giorni** dalla data dell'intervento di manutenzione.

La mancata trasmissione dei rapporti di controllo nei termini previsti fa sì che l'impianto sia considerato **IRREGOLARE** nel Catasto e, pertanto, **soggetto ad ispezione con ONERE DI CONTROLLO E SANZIONE (art. 8 c. 5 L.R. n.36/2016)**.

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni previste dall'art. 8 della L.R. n.36/2016 si applicano nei seguenti casi:

A) MANCATO RISPETTO DELLA PERIODICITA' DI MANUTENZIONE

I tecnici della Nuova Salento Energia effettuano un'ispezione con onere di controllo ad esito della quale la Provincia provvede ad irrogare la **sanzione amministrativa prevista all'art. 8 c. 3 della L.R. n.36/2016 (da 500 € a 3.000 €)**.

B) RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (RCEE) EFFETTUATO NEI TERMINI. MA NON TRASMESSO.

I tecnici della Nuova Salento Energia effettuano un'ispezione con onere di controllo ad esito della quale la Provincia provvede ad irrogare la **sanzione amministrativa prevista all'art. 8 c. 5, lett. d della L.R. n.36/2016 (da 50 € a 300 €)**.

C) REITERATA ASSENZA O RIFIUTO DI ACCESSO SU PRIMO CONTROLLO SU IMPIANTO RISULTATO IRREGOLARE NEL CATASTO

Se l'utente risulta ripetutamente assente ingiustificato o rifiuta il controllo, la pratica è inviata dalla Nuova Salento Energia all'Ufficio Provinciale che, prima dell'irrogazione della sanzione (tipologia che sarà accertata a seguito dell'accesso all'impianto), provvede alla comunicazione al Comune competente per territorio ai fini dell'emanazione dell'Ordinanza di accesso all'impianto e, in caso di permanenza del rifiuto, per la comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi **dell'art. 650 del Codice Penale**.

D) MANCATA MESSA A NORMA A SEGUITO DI DIFFIDA SULL'IMPIANTO EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA PRIMA ISPEZIONE

Se l'utente diffidato non provvede alla messa a norma dell'impianto e alla relativa comunicazione i tecnici della Nuova Salento Energia effettuano una seconda ispezione con onere di controllo ad esito della quale la Provincia provvede ad irrogare la **sanzione amministrativa di cui all'art.8 c. 3 (da 500 € a 3.000 €) e c. 4 (da 1.000 € a 6.000 €) della L.R. n.36/2016**

E) ASSENZA O RIFIUTO SU SECONDO CONTROLLO SU IMPIANTI GIA' DIFFIDATI

Se alla data del secondo controllo a seguito di una preventiva diffida, l'utente risulta assente ingiustificato o rifiuta il controllo i tecnici della Nuova Salento Energia redigono un nuovo verbale e tutta la documentazione (verbale della prima ispezione, verbale di utente assente o di rifiuto di accesso, ecc.) è inviata all'Ufficio Provinciale per l'irrogazione della **sanzione amministrativa di cui all'art.8 c. 3 (da 500 € a 3.000 €) e c. 4 (da 1.000 € a 6.000 €) della L.R. n.36/2016** e per l'attivazione della procedura di competenza comunale descritta alla precedente lettera C).